




**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 12 DEL 10/04/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEI PONTI COSI' INDIVIDUATI, PONTE GIREVOLE DI CORTELLAZZO - PONTE C.D. "SPANO" - PONTE "DELLA VITTORIA".**

POLIZIA LOCALE E MESSI  
IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2 lettere a) e b).

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Città di Jesolo e della relativa area metropolitana.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede la possibilità di adottare provvedimenti, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, in particolare la lett. a) che recita: *“la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”*, e la lett. b) che recita: *“chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici”*.

DATO ATTO altresì che l'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 consente ai sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza, purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti della legge de qua.

CONSIDERATO che il presente provvedimento si pone come obiettivo di carattere generale di limitare lo spostamento delle persone, specialmente da fuori del territorio comunale, contribuendo così di evitare anche il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

CONSIDERATO che, nel periodo delle festività Pasquali vi è la concreta possibilità che numerose persone proprietarie di seconde case o aventi comunque la disponibilità di una seconda casa nel territorio comunale, possano spostarsi dalla loro residenza per trascorrere le festività nella località balneare, in difformità alla normativa, pur restrittiva ma necessaria, riguardante l'emergenza decretata per la pandemia da “corona virus”.

PRESO ATTO che, dai dati rilevati dalla Polizia Locale, risulta che nel corso delle ultime notti numerose autovetture utilizzino le principali vie di accesso al territorio comunale.

RITENUTO dover attuare una più efficace attività di controllo del traffico in ingresso al territorio comunale riducendo il numero di varchi che lo permettano, nonché mediante l'utilizzo di droni, migliorando di conseguenza l'efficacia di detti controlli.

RITENUTO altresì di:

- procedere nuovamente in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, con misure sanitarie straordinarie di prevenzione, così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;
- di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via temporale e precauzionale.

VISTI:

- l'art. 32 della l. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;

- l'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede le sanzioni amministrative per chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità

## ORDINA

la chiusura al transito veicolare sui ponti meglio di seguito specificati nel periodo intercorrente tra le ore 20:00 di venerdì 10 aprile 2020 e le ore 08:00 martedì 14 aprile 2020:

- Ponte "Della Vittoria", sito sul fiume Sile che collega la via Parco Rimembranza con le vie N. Sauro e Piave Vecchio;
- Ponte c.d. "Spano", sito all'inizio del canale Cavetta, sulla via N. Sauro;
- Ponte girevole di Cortellazzo, sito sulla parte finale del canale Cavetta e che collega la Via Massaua con Viale Oriente e via Cavetta Marina;

La chiusura verrà effettuata, con transenne mobili ed adeguata segnaletica stradale a norma di codice della strada, a cura della società Jesolo Patrimonio, in modo tale da consentire in ogni caso l'attraversamento ai mezzi di emergenza e soccorso.

In ogni caso è garantito l'attraversamento, ove possibile in sicurezza, ai pedoni ed ai velocipedi a due ruote.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e **l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro, aumentata di un terzo se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo**

## DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia Statali e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network e di comunicazione ritenuti più opportuni per la massima conoscenza alla popolazione.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è comunicata alla società Jesolo Patrimonio S.r.l. per quanto di competenza;
- è comunicata al SUEM 118, alla AULSS4, ai Vigili del Fuoco, all'ATVO, alla Protezione Civile ed alle Forze di Polizia Statali;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Valerio Zoggia



Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.